

## Statuto

### Titolo I: Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto

**Art.1** - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Poligolfo", con sede in Formia (LT), via Rio Fresco Condominio Gaia s.n.c.

**Art.2** - "POLIGOLFO" è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, e regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dal D.lgs. n.460 del 4 Dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

**Art.3** - La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta su decisione dell'Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento tutti i beni presenti e futuri, di cui l'associazione dovesse essere intestataria, verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art.4** - L'associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere iniziative volte alla conoscenza, alla pratica e alla diffusione dello Sport formativo del carattere quanto dello stato fisico.

L'Associazione persegue le proprie finalità in armonia con gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico e collabora sul piano tecnico attuativo e consultivo con il C.O.N.I. E le Federazioni Sportive Nazionali dallo stesso riconosciute.

In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha lo scopo di:

- Organizzare, promuovere, produrre e gestire attività sportive, in palestra o all'aperto, come ginnastica in genere, atletica leggera, triathlon, aerobica, funky, body building, arti marziali, danza, tennis da campo e da tavolo, calcio, calcetto, pallavolo, pallanuoto, nuoto, basket, golf e tutti gli altri tipi di discipline sportive senza esclusione alcuna;
- Produrre, allestire, rappresentare, distribuire e gestire, tornei, manifestazioni, gare, spettacoli teatrali, musicali, cinematografici ed artistici ai fini sportivi in genere;
- Realizzare, divulgare e distribuire bollettini e pubblicazioni riguardanti la cultura sportiva in genere;
- Organizzare, promuovere e gestire, corsi centri di avviamento allo sport, la formazione e la preparazione di squadre sportive.
- Gestire impianti e strutture sportive per il tempo libero;
- Ideare, realizzare, produrre, distribuire e noleggiare pellicole cinematografiche, spettacoli e programmi radiotelevisivi, musica sia in nastri e dischi che in qualsiasi altra forma, di qualsiasi genere e natura;
- Promuovere, organizzare e partecipare ad attività sociali, culturali e ricreative, turistiche, sportive, mutualistiche e di qualsiasi altra attività connessa con lo sport che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e della vita associativa dei soci;
- Organizzare, promuovere e allestire dibattiti, conferenze, e tavole rotonde su temi interessanti la cultura sportiva e i suoi problemi in genere;
- Organizzare iniziative, servizi e attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo dei soci;
- Collaborare con ogni organismo teso al miglioramento progressivo e sostanziale della società, valorizzando le risorse culturali;
- Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi sportivi, culturali, e sociali ed economici, diretti a consolidare e sviluppare l'associazionismo;
- Coerentemente con i propri scopi l'associazione potrà promuovere iniziative al maggior



coinvolgimento delle problematiche inerenti l'ambiente.  
L'associazione potrà, nei limiti delle norme di legge vigenti, richiedere contributi allo Stato, ad enti e associazioni statale, regionali, privati, ad enti che si occupano del turismo e dello spettacolo, nonché ricevere donazioni offerte ed emolumenti da parte di enti, società e privati.

## **Titolo II: Patrimonio - Entrate**

**Art.5 – Il patrimonio** dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà o che saranno costituiti in godimento a favore della stessa, da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote e dai contributi degli aderenti;
- dalle elargizioni volontarie di associati o terzi (persone fisiche e enti);
- dai contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione;
- dagli introiti realizzati a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dai contributi volontari, donazioni o lasciti testamentari disposti in suo favore;
- dai contributi, rette, borse di studio, rimborsi, concorsi spese, assegni, premi, sussidi, proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrociniate, promosse e curate dall'Associazione e da altri in suo favore;
- da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate;

**Art.6 – Il Consiglio Direttivo** stabilisce, annualmente, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e, nel corso dell'anno, l'importo di contributi straordinari eventualmente necessari per il finanziamento di attività culturali e sportive.

**Art.7 – I versamenti** a favore dell'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione della associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Fondo Comune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi per atto tra vivi.

## **TITOLO III: Esercizio Finanziario**

**Art.8 – L'esercizio Finanziario** si chiude il 31 dicembre di ogni anno, per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede entro il 31 gennaio di ogni anno alla redazione del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il termine per l'approvazione del rendiconto può essere esteso, previa delibera del Consiglio Direttivo, a quattro mesi successivi al 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindi giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

## **TITOLO IV: Soci**

**Art.9 – L'adesione** all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Potranno essere soci tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni



impartite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci di diritto i partecipanti all'atto costitutivo.

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a tre.

I soci si distinguono in: Fondatori – Ordinari – Allievi – onorari - Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci Ordinari coloro che aderiranno all'Associazione successivamente all'atto costitutivo e che attraverso il loro impegno personale promuovono le diverse iniziative dell'Associazione.

Sono Allievi coloro che, previa richiesta, sono ammessi con tale qualifica che consente loro la partecipazione ai corsi a tutti i livelli scolari organizzati dall'Associazione.

Sono soci Onorari coloro che, pur non avendo fatta richiesta di adesione all'Associazione e pur non potendo partecipare attivamente alla vita associativa, saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo per il contributo dato allo sviluppo e alla affermazione dell'Associazione o per particolari titoli di merito sportivi, culturali, sociali. Essi non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione né delle eventuali successive quote deliberate dal Consiglio Direttivo.

Sono Sostenitori coloro che senza svolgere alcuna attività nel promuovere le diverse iniziative, contribuiscono attraverso liberalità alle entrate dell'Associazione. Il Socio sostenitore non ha diritto al voto.

Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico ed indirizzo posta elettronica;
- b) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali dell'associazione.
- c) ogni altra notizia richiesta del Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di ammissione, previo pagamento della quota di iscrizione, dà diritto immediato ad assumere la qualifica di socio. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro la seduta del Consiglio Direttivo successivo.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri nella sua prima convocazione.

I soci dovranno versare all'atto dell'annotazione della delibera di ammissione nel Libro soci, la quota di iscrizione, nonché tutte le altre quote nella misura che, eventualmente e facoltativamente, saranno state stabilite dal Consiglio Direttivo; la quota d'iscrizione e le eventuali quote versate al Fondo Comune non sono in nessun caso rimborsabili al socio.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ad usufruire delle strutture, degli impianti e dei servizi dell'Associazione, ivi compresi quelli finalizzati al recupero fisico.

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a versare le quote associative.

I soci quando lavorano per l'Associazione possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro.

## **TITOLO V: Recesso – Decadenza - Esclusione**





**Art.10** – La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario;
- per decadenza a causa del mancato pagamento delle quote associative;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per altri gravi motivi.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali il socio è stato escluso.

Il socio escluso dall'Associazione può adire il Collegio dei Probiviri entro e non oltre i quindici giorni dalla notifica e in tal caso il provvedimento resta sospeso fino alla dichiarazione inappellabile del Collegio,

I soci che non fanno più parte dell'Associazione non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **TITOLO VI: Organi Sociali**

**Art.11** – Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri;

### **Art.12 - L'Assemblea Dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione stessa e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione e inoltre:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento;
- approva altre e eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo dei soci ne ravvisano l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dall'atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in casi di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano in carica del Consiglio.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei





soci intervenuti.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e che si trovano in regola col pagamento delle quote associative.

**Ogni socio può essere portatore in assemblea di un numero massimo di due deleghe.**

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera o consegnato a mano o affisso nella sede principale dell'Associazione, o anche via mail o posta certificata, almeno sette giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo la prima.

E' valida la convocazione e la costituzione delle Assemblee anche al di fuori della sede sociale purchè nel Lazio.

### **Art.13 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri.

† Consiglieri devono essere soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri svolgono attività a titolo gratuito. Avranno diritto ad addebitare e farsi rimborsare le spese che dovessero sostenere nell'esercizio delle loro funzioni.

**In caso di tre consecutive assenze ingiustificate il Consigliere decade dalla carica ed il consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione può decidere di far subentrare il primo dei non eletti o qualora questi non accetti o non ce ne siano altri riconvocare l'assemblea per l'elezione del sostituto.**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la cura dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la nomina del Presidente, del Vice presidente, del Segretario;
- la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- fissare l'entità della tassa d'iscrizione e delle quote associative;
- I poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, e per la gestione patrimoniale dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni relative, ad eccezione di quelli che per Legge e/o Statuto spettino all'Assemblea dei soci.
- La revisione periodica degli elenchi dei soci.

L'assunzione e il licenziamento del personale eventualmente occorrente per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi dell'Associazione, con la possibilità di fissarne mansioni e retribuzione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio risulteranno dai verbali trascritti su apposito Libro e tenuto a norma di Legge, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

### **Art.14 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Egli ha la legale rappresentanza e la firma libera di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti o contributi di ogni





natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento e le sue funzioni aspettano al Vice Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche agli altri componenti del Consiglio e ad estranei al Consiglio stesso, nominati per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo, e in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'Assemblea successivamente immediata.

Al presidente spetta la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

**Art.15 – Il Segretario** provvede alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura la tenuta e la conservazione dei libri e dei registri, dirige l'Ufficio dell'Associazione, sbriga gli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, mantiene i contatti a carattere continuativo con tutti gli uffici pubblici e privati, gli enti, le organizzazioni e le persone che interessano l'associazione. Al Segretario spetta in via esclusiva la tenuta delle cassa sociale.

Il segretario nell'espletamento del suo incarico può farsi coadiuvare ed assistere fino ad un massimo di tre persone scelte fra gli associati, le quali operano sotto la sua diretta responsabilità.

#### **Art.16 – Il Collegio dei Proviviri**

Tutte le controversie interne tra gli associati e l'Associazione e/o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, saranno sottoposte, nei casi consentiti dalla Legge vigente, con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi anche tra non soci dall'Assemblea Generale, in occasione della prima Assemblea.

I Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico di Proviviro è incompatibile con la carica da Consigliere.

### **TITOLO VII: Libri dell'Associazione**

**Art.17** – L'Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, il libro degli Aderenti dell'Associazione, il libro entrate e uscite di cassa, nonché la tenuta dei libri prescritti per legge.

### **TITOLO VIII: Disposizioni Generali**

**Art.18** – L'Assemblea, quando l'Associazione si scioglie, determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, stabilendo poteri e compensi, fissa le norme per la devoluzione.

**Art.19** – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto nello Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali, ne fini di lucro o speculativi.

**Art.20** – L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa.



